

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 5

(Libro fondiario)

- 1.** Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
- 2.** Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.
- 3.** Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.